

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NELLA CITTÀ DI ERICE**

=====

**Testo approvato, così come emendato, con deliberazione
consiliare n. 54 dell'11.06.2013**

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento **nelle strutture ricettive previste dall'art. 3 della L.R. n. 27/96 e s.m.i. e nelle strutture destinate alla locazione temporanea di abitazione ad uso turistico** situate nel territorio del comune di Erice.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali correlati, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 04.03.2011 n. 23.

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Erice.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:
 - I residenti nel comune di Erice
 - I minori entro il decimo anno di età
 - I disabili, i malati, coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di **due accompagnatori** per paziente (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero)
 - Familiari in visita a detenuti nella Casa Circondariale di San Giuliano, in ragione di una persona per detenuto (previa presentazione di opportuna documentazione)
 - Volontari della protezione civile e **forze dell'ordine** in servizio in caso di calamità
 - Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni **20** partecipanti
 - **Studenti e** partecipanti a progetti e scambi culturali e di studio **organizzati** dall'Amministrazione Comunale di Erice: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Erice **attestantene la partecipazione**
 - Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni **organizzate** dall'Amministrazione Comunale di Erice

- Coloro che soggiornano nei periodi dall'1 gennaio al 31 marzo e dall'1 novembre al 31 dicembre
- **I lavoratori non residenti che svolgono attività lavorativa a tempo determinato attestato dal datore di lavoro**

ART. 4

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - Partecipanti a gite scolastiche
 - Gruppi organizzati di almeno 40 persone
 - Componenti di gruppi sportivi

ART. 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alle tipologie, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:
 - Campeggi: € 0,50 per persona e per notte
 - Alberghi e residence turistico-alberghieri ed **altre strutture ricettive** 1 o 2 stelle: € 1,50 per persona e per notte
 - Alberghi e residence turistico-alberghieri ed **altre strutture ricettive** a 3 stelle € 2,00 – a 4 stelle € 2,50 – a 5 stelle € 3,00 per persona e per notte
 - **Locazioni temporanee di abitazione ad uso turistico € 1 per persona e per notte**

ART. 6

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettizia comunica all'Ufficio tributi del Comune, entro 15 gg. dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza .
2. La comunicazione, **con la documentazione giustificativa delle esenzioni e riduzioni applicate**, è trasmessa in forma cartacea con apposita modulistica o per via telematica che sarà definita dall'amministrazione comunale.

ART.7

VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, corrispondono l'importo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 gg. dalla fine del trimestre stesso ed entro

il 15 novembre per le imposte riscosse nel mese di ottobre, su apposito c.c.p. intestato al Comune di Erice e/o tramite bonifico bancario in favore della tesoreria comunale, specificandone il periodo e le relative presenze.

3. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella misura corrispondente alla classificazione della struttura .

ART. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 9

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997. n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del d. lgs. N. 472/1997.
3. Per l'omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all'art. 5, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della legge 24.11.81 n. 689.
4. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate saranno comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

ART. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29.9.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ART. 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta su apposito modulo da presentare almeno 30 gg. prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia superiore ad € 1.000,00.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi o pari od inferiori a € 12,00.

ART. 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi della legge 31.12.92 n. 546.

ART. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° agosto 2012.
2. A conclusione del primo anno di applicazione dell'imposta, l'Amministrazione convocherà le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici del settore, al fine di verificare con gli stessi gli effetti dell'applicazione dell'imposta e le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.